

**CONTRIBUTO DEL GSE AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 167/2021/R/gas
RECANTE: “*RIASSETTO DELL’ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA
E USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO*”**

Il GSE, quale soggetto istituzionale individuato per supportare il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso la promozione di interventi di efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, esprime il proprio contributo con riferimento al documento di consultazione 167/2021/R/gas recante “riassetto dell’attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto”.

In via generale, il GSE segue con interesse gli sviluppi della disciplina del settore del gas, ivi inclusa quella del servizio di misura, anche in considerazione delle attività che il GSE svolge in ambito gas ai sensi della normativa e della regolazione vigenti.

In particolare, il GSE in qualità di soggetto attuatore delle misure di promozione dell’utilizzo del biometano nei trasporti di cui al DM 2 marzo 2018, svolge l’attività di determinazione delle quantità di biometano ammesse agli incentivi, sulla base dei dati di misura messi a disposizione dai gestori delle reti, come disposto dall’articolo 56 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale (nel seguito: Direttive), di cui alla delibera 64/2020/R/gas.

Le medesime Direttive individuano, altresì, il GSE quale soggetto responsabile dell’attività di certificazione delle quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2018 e per tale finalità, come stabilito all’articolo 61 delle Direttive, il GSE utilizza i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura, secondo le modalità e le tempistiche stabiliti dal GSE nell’ambito delle proprie procedure applicative. In particolare l’articolo 56 delle Direttive dispone che i gestori di rete rendano disponibili al GSE i dati di misura rilevati nel punto di immissione.

Come noto, inoltre, ai sensi dell’articolo 6 del DM 2 marzo 2018, il GSE effettua, su richiesta del produttore, il ritiro del biometano e lo cede al PSV mediante transazioni registrate sulla base di dati di misura dei quantitativi di biometano effettivamente immessi nella rete di trasporto e/o distribuzione, così come previsto dall’articolo 10 della delibera 210/2015/R/gas in materia di commercializzazione del biometano immesso nelle reti del gas.

Si richiama, inoltre, che la delibera 96/2020/R/eel, in materia di revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, prevede che a partire dal 1 luglio 2021 il GSE effettui il ristoro dell’elemento RETEE ai produttori termoelettrici che ne facciano richiesta. Per tale finalità, il comma 3.4 del medesimo provvedimento stabilisce che i gestori delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale trasmettano mensilmente al GSE i dati di misura del gas naturale prelevato dai produttori ammessi al beneficio.

Ne consegue un crescente interesse del GSE rispetto al servizio di misura e si esprime, pertanto, un generale apprezzamento per la tematica di riordino della materia del servizio di misura del trasporto.

Si evidenzia, a tal proposito, che il GSE valorizza già da tempo le sinergie con gli stakeholder coinvolti nella prospettiva di razionalizzare ed efficientare i flussi informativi relativi ai dati di misura in immissione di biometano sulla rete nazionale, sia in relazione alle reti di trasporto sia a quelli di distribuzione, anche in previsione dei volumi crescenti di dati che ci si attende in concomitanza con l'incrementale realizzazione degli impianti di biometano incentivati ai sensi del DM 2 marzo 2018.

Considerazioni di carattere generale

Alla luce di quanto riportato in premessa, ben si comprende l'orientamento di declinare in capo alla società Snam Rete Gas SpA (nel seguito: Snam) le linee operative di intervento per l'attuazione del riassetto del servizio di misura, secondo i criteri individuati dal provvedimento.

Si conviene parimenti con l'opportunità che le linee di intervento individuate siano aderenti all'assetto delle responsabilità dell'attività di misura e dei rapporti tra i soggetti coinvolti che già emerge dalla regolazione vigente in materia di servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale.

Parimenti, il GSE valuta positivamente l'attenzione rivolta alla qualità del servizio di *meter reading*. Si ritiene, infatti, che l'introduzione degli indici di performance e le relative penali riportati nella tabella 14 del Documento posto in consultazione "Indennizzi/ penalità per mancato rispetto standard di qualità servizio di *meter reading*" rappresentino una leva efficace a mantenere elevato il livello di servizio verso i Produttori di Biometano, i clienti finali direttamente allacciati alla rete di Trasporto, gli UbB e il GSE.

Si riportano nel seguito le considerazioni più strettamente afferenti alla proposta di riassetto del servizio di misura sottoposta a consultazione.

S 3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.

Il GSE condivide l'orientamento volto a rafforzare i livelli di servizio verso l'impresa maggiore di trasporto relativi alla trasmissione e messa a disposizione delle misure, ivi inclusa la possibilità che la medesima impresa possa accedere ai dati di misura di ciascun impianto sulla rete di trasporto, come rilevati e validati dal soggetto responsabile dell'attività di *meter reading*.

In tale ottica, il GSE valuta con interesse l'opportunità di sistematizzare le informazioni in un "*database* impianti di misura" gestito da Snam, soprattutto con riferimento alle utenze direttamente connesse alla rete di trasporto, oggetto delle attività svolte dal GSE e sopra richiamate, per le quali viene conferita la possibilità di trasferire la responsabilità del servizio di *metering* al relativo gestore di rete.

Il GSE, in particolare, esprime l'auspicio che in una fase più evoluta del progetto, possano confluire nel *database* anche i dati di misura messi a disposizione dai soggetti responsabili delle rispettive reti con obbligo di connessione di terzi, verso il generale obiettivo di ottimizzazione dei flussi informativi tra i vari attori del sistema.

Il GSE ravvede, infatti, l'utilità di concentrare tanto le informazioni quanto i dati relativi alla misura presso un *repository* gestito da un unico soggetto con cui interfacciarsi, sia con riferimento al settore del biometano che in relazione ai punti di prelievo degli impianti termoelettrici connessi alla Rete di Trasporto. Specialmente con riferimento ai flussi di misura non attualmente trasmessi al Sistema informativo integrato (SII).

Si rappresenta a tal proposito che ci si attende un incremento della numerosità degli impianti di biometano anche in funzione delle previsioni del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede risorse pubbliche da investire nel settore del biometano pari a circa 1,9 miliardi di euro entro il 2026 con una produzione stimata di oltre 2 miliardi di Sm³.

Il GSE rimane pertanto disponibile a partecipare ad eventuali tavoli di lavoro aventi ad oggetto la definizione del “*database* impianti di misura” e le possibili evoluzioni dello stesso, tenendo anche ragionevolmente conto delle pregresse interlocuzioni avviate sul tema con i gestori delle reti.

S 5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo

Il GSE condivide l'intenzione di disciplinare il settore attraverso un Testo Integrato dedicato, nell'ottica di riordinare e razionalizzare i testi di riferimento della disciplina.

S 6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali.

Con riferimento ai requisiti impiantistici riportati nella parte terza del presente Documento di Consultazione, come anche evidenziato in sede di consultazione Snam e richiamato al punto 10.7 del presente DCO, si sottolinea la possibilità di prevedere per i punti di immissione del biometano l'installazione da parte del Produttore anche della strumentazione di misura necessaria a determinare le componenti da monitorare in continuo¹ come definito dalle norme UNI EN 16723-1, UNI EN 16723-2 e al Rapporto Tecnico UNI/TR 11537:2019 tra quelle riportate all'articolo 3 dell'allegato A alla delibera 64/2020/R/gas.

¹ Attualmente non risultano rilevate in continuo Ossigeno, idrogeno e punto di rugiada dell'acqua